

CASSAZIONE/2

Redditometro, nulli accertamenti su beni pagati in cambiali

DI DEBORA ALBERICI

In tema di redditometro, è nullo l'accertamento basato sull'acquisto di un bene pagato in cambiali. La promessa di pagamento tradisce infatti la mancanza di una reale disponibilità economica. È quanto sancito dalla Cassazione che, con sentenza n. 15289 del 21 luglio 2015, ha accolto il terzo motivo del ricorso presentato da un contribuente al quale l'amministrazione finanziaria aveva contestato un reddito dichiarato troppo basso rispetto all'acquisto di una tabaccheria. Per il Collegio di legittimità, in sostanza, la giustificazione fornita dal contribuente in relazione allo scostamento fra il suo reddito e la proprietà della nuova società, è assolutamente sufficiente. Sul punto Piazza Cavour scrive infatti che ai fini dell'accertamento del reddito con il metodo sintetico di cui all'art. 38, quarto e quinto comma, del dpr 29 settembre 1973, n. 600 «ratione temporis vigente», non è sufficiente l'acquisto di un bene, ove lo stesso sia stato pagato in parte in contanti e in parte con emissione di cambiali; siffatto acquisto, invero, per la detta parte (e cioè per la parte del corrispettivo pagata con cambiali) non comporta un'attuale erogazione di spesa per incrementi patrimoniali e, dunque, non costituisce effettiva e attuale espressione di capacità economica; il pagamento di un corrispettivo con cambiali non può infatti essere assimilato a un pagamento in contanti, in quanto le cambiali costituiscono una promessa di pagamento futuro di una somma di denaro di cui il soggetto al momento dell'emissione non dispone.

